

OSSERVATORIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sentenza 16 ottobre 2014, n. 235

Gazzetta Ufficiale I serie speciale del 22 ottobre 2014, n. 44

SINISTRI STRADALI – RISARCIMENTO DEL DANNO – DANNO BIOLOGICO PER LESIONI DI LIEVE ENTITA’ - SISTEMA TABELLARE DI RISARCIMENTO – ASSERTITA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA MANCATA PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO – ASSERTITA ESCLUSIONE DI AUTONOMA LIQUIDABILITA’ DEL DANNO MORALE – INGIUSTIFICATA PREVALENZA DI TUTELA DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA RISPETTO ALLA TUTELA DEL DIRITTO INVIOLABILE ALLA SALUTE – INSUSSISTENZA – NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE (artt. 2, 3, 24, 32, Cost.; artt. 2, 3, 6, 8 CEDU; D.Lgs. n. 209/2005, art. 139)

Nell’ambito delle misure che l’imminente DDL Concorrenza sta per introdurre, consolidando l’ormai storica disciplina delle assicurazioni e a seguito della decisione della Corte Costituzionale in rassegna, resta confermata la disposizione del Codice delle assicurazioni in forza della quale il danno alla persona per lesioni di lieve entità, procurato a seguito di sinistro stradale, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti accertata, strumentalmente, l’esistenza della lesione. Questo significa che quando le patologie saranno impossibili da rilevare attraverso la strumentazione medica, vale a dire in tutti quei casi in cui le lesioni non saranno “palesi”, non sarà piu’ possibile ottenere il risarcimento. Se da un lato la nuova norma vuole evitare il facile e purtroppo frequente ricorso a patologie fantomatiche per lucrare dei risarcimenti (i consueti capogiri, dolori cervicali, vertigini, ecc.), dall’altro lato essa pone un netto taglio ai risarcimenti di quelle lesioni minime - comunque esistenti, sebbene non strumentalmente accertabili - che non potranno essere provate se non attraverso la sintomatologia riferita dal danneggiato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 235 del 2014, ha vagliato la legittimità dell’articolo 139, D.Lgs. 205/2005 (Codice delle assicurazioni private) ed il sistema di risarcibilità - cosiddetta tabellare perché prevede delle percentuali di danno comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente numerico - del danno biologico di lieve entità (microlesioni), concludendo per la manifesta infondatezza della questione, dunque, per la piena

tutela e risarcibilità del danno biologico derivante da sinistro stradale. La Corte afferma, infatti, che il sistema tabellare, previsto dal comma VI della disposizione di legge summenzionata, combinandosi con la possibilità per il giudice, di cui al comma III della medesima disposizione, di apportare al risarcimento calcolato sulla base della percentuale di danno riconosciuta un ulteriore aumento pari al 20%, conferisce piena risarcibilità al danno biologico di lieve entità. Inoltre, riconoscendo la risarcibilità delle sole lesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, che rilevi l'esistenza di una percentuale di danno compresa tra quelle in tabella, si dà piena attuazione al principio di legalità, offrendo un modello di riferimento per altre categorie di danno. Sull'argomento era, altresì, intervenuta la CEDU giudicando la piena compatibilità con l'omonima Convenzione di un sistema di calcolo che, tenendo conto dell'esistenza di una correlazione matematica tra il risarcimento cui ha diritto il singolo assicurato e l'ammontare complessivo dei premi sostenuti da tutti coloro che hanno aderito alla medesima polizza assicurativa, rapporta la quantificazione dei risarcimenti riconoscibili alle lesioni derivanti da sinistri stradali agli esborsi sostenuti dalle compagnie assicurative. Il corretto bilanciamento tra l'interesse ad una riduzione dei prezzi, a vantaggio della libera concorrenza, di cui è titolare il singolo all'atto di stipula di una polizza assicurativa contro i danni da circolazione stradale e l'interesse economico di categoria ad una riduzione dei costi di gestione (tra i quali, circa il 70% degli esborsi complessivi è rappresentato proprio da questa tipologia di danno) esclude, infatti, che si tratti di una disposizione normativa volta a favorire arbitrariamente la categoria delle compagnie assicurative. Il legislatore odierno, riconoscendo espressamente l'irrisarcibilità delle microlesioni non suscettibili di accertamento legale, ha, dunque, introdotto una disposizione normativa che si colloca perfettamente nel solco tracciato dalla Suprema Corte e dalla CEDU. (S.S.)